

N. 02737/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05435/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5435 del 2011, proposto da:

Provincia di Avellino, rappresentato e difeso dagli avv. Oscar Mercolino, Gennaro Galietta, con domicilio eletto presso Gennaro Galietta in Napoli, via C.Pisacane 29 c/o Avv.Gallina;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Armenante, con domicilio eletto presso Alberto Armenante in Napoli, via S.Lucia,81 C/0 Avvocatura Reg.;

per l'esecuzione delle sentenze del t.a.r. campania, napoli sez.

iii, n. 2134/2011, n. 1235/2012 e n. 3523/2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

VISTA la relazione del Commissario ad acta nominato da questa Sezione con la sentenza n.3523/2012 per l'esecuzione delle sentenze n. 2134/2011 e n. 1235/2012, con la quale si documenta l'adozione del provvedimento del 3 aprile 2013;

VISTA la nota del 9 aprile 2013 (prot. 252730) con la quale il dirigente del Settore Area Generale di Coordinamento, Bilancio, Ragioneria e Tributi Settore Entrate e Spesa della Regione Campania, ha comunicato al Commissario di non poter eseguire il predetto provvedimento per una serie di vizi formali che affliggerebbero l'atto commissariale;

RITENUTO di dover precisare che la funzione del Commissario è quella di sostituire l'organo amministrativo nell'adozione della decisione esecutiva del comando giudiziale, avvalendosi nello svolgimento di tale attività della struttura amministrativa la quale ha un preciso obbligo di collaborare;

che, alla luce delle suesposte considerazioni, si palesa del tutto irrituale la proposizione da parte dei predetti uffici regionali di rilievi volti a stigmatizzare sul piano formale l'operato del Commissario;
che, infatti, la struttura amministrativa avrebbe dovuto cooperare al fine della corretta modalità formale di adozione degli atti;

che, peraltro, alla stregua del c.p.a. l'ente commissariato è legittimato a contestare dinanzi allo stesso giudice dell'ottemperanza i provvedimenti commissariali ma esclusivamente nella parte in cui il contenuto dispositivo degli stessi vada oltre o si ponga in contrasto con il dictum giudiziale ai sensi dell'art. 114, comma 6 c.p.a. e non anche per supposti profili formali e procedurali;

CONSIDERATA l'attività svolta dalla dott.ssa Carmelina Iannotti in esecuzione, quale Commissario ad acta, delle citate sentenze;

RITENUTO congrua la liquidazione della somma di euro 3.000,00 (tremila/00) per l'attività espletata;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, dispone che alla dott.ssa Carmelina Iannotti venga corrisposta la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di compenso per l'espletamento del mandato di cui sopra.

L'onere relativo è a carico della Regione Campania.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Alfonso Graziano, Primo Referendario

Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)